

Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane 2014-2020
Progetto GE 1.1.1-G - Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di:

**“Studio preliminare del territorio della Città Metropolitana di Genova,
propedeutico alla realizzazione di un sistema digitale per la
rappresentazione in tempo reale dei dati meteo-idrogeologici”**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP B31H16000310007

CIG 71343679E3

Sommario

Art. 1 -	OGGETTO	3
Art. 2 -	VALORE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	3
Art. 3 -	DURATA DEL CONTRATTO	3
Art. 4 -	CAUZIONE DEFINITIVA.....	4
Art. 5 -	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	5
Art. 6 -	ONERI E OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE	5
Art. 7 -	PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	6
Art. 8 -	RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	6
Art. 9 -	VERIFICHE E CONTROLLI	6
Art. 10 -	INADEMPIENZE E PENALITÀ	7
Art. 11 -	ESECUZIONE IN DANNO.....	7
Art. 12 -	ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	7
Art. 13 -	INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 14 -	SUBAPPALTO.....	9
Art. 15 -	FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI	9
Art. 16 -	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	11
Art. 17 -	CESSIONE DEL CREDITO	11
Art. 18 -	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Art. 19 -	DUVRI.....	11
Art. 20 -	CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	11
Art. 21 -	SPESE CONTRATTUALI	11
Art. 22 -	RINVIO AD ALTRE NORME	12

Art. 1 - OGGETTO

Il servizio di “Studio preliminare del territorio della Città Metropolitana di Genova, propedeutico alla realizzazione di un sistema digitale per la rappresentazione in tempo reale dei dati meteo-idrogeologici” si inserisce nel **“Progetto GE 1.1.1-G - Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico”** del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane 2014-2020 (**PON METRO 2014-2020**) - Asse 1 “Agenda digitale metropolitana”, cofinanziato con risorse comunitarie (Fondi Strutturali e d’Investimento Europei) e con risorse nazionali (Agenzia per la Coesione Territoriale).

Tale servizio si concretizza nella predisposizione di uno studio inerente l’intero territorio della Città Metropolitana di Genova, comprendente le seguenti parti:

- Parte 1) Caratterizzazione territoriale dell’ambito oggetto dello studio;
- Parte 2) Analisi approfondita delle caratteristiche meteo-climatiche, idrologiche ed idrauliche del territorio;
- Parte 3) Analisi della pericolosità idraulica ed idrogeologica dei bacini e sottobacini idrografici;
- Parte 4) Individuazione preliminare delle zone maggiormente critiche;
- Parte 5) Analisi delle reti e degli strumenti attualmente disponibili per il monitoraggio;
- Parte 6) Indirizzi per l’ottimizzazione ed il potenziamento delle reti e degli strumenti di monitoraggio.

come meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.

Art. 2 - VALORE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’importo contrattuale sarà determinato dall’applicazione della percentuale di sconto offerta dalla ditta aggiudicataria all’importo posto a base di gara, comprensivo di tutte le attività indicate nel “Capitolato Tecnico”, ammontante a complessivi € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00) oltre IVA di legge.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie all’esecuzione del servizio come dettagliato nel “Capitolato Tecnico”, nonché di tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario indicati nei documenti di gara.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia sono disciplinate dall’art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di studio oggetto del presente Capitolato Speciale avrà durata pari a **7 (sette) mesi** dall’assegnazione del servizio, salvo eventuali tempistiche inferiori indicate dal concorrente nella propria offerta tecnica, in modo da non pregiudicare il rispetto del cronoprogramma del Progetto GE.1.1.1-G - “Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico” (PON METRO 2014-2020).

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esso derivanti dal presente "Capitolato Speciale" nonché dal "Capitolato Tecnico".

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, del D.Lgs n.50/2016. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quella del relativo contratto.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.to L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo a nessun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura aperta;
- tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- tutte le spese necessarie per l'acquisizione dei dati e documenti necessari all'esecuzione dello studio (quali ad esempio spese di visura atti);
- l'affinamento degli aspetti dello studio che, a giudizio del Committente, non fossero completi o esaustivi.
- l'esecuzione del servizio sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato speciale, nel Capitolato Tecnico e secondo quanto proposto dall'offerta tecnica

L'Aggiudicatario è tenuto a segnalare prontamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione dello studio.

L'Aggiudicatario s'impegna a nominare un "Capo Progetto" con il compito di rappresentare e impegnare l'Aggiudicatario stesso nella fase esecutiva dell'appalto e di interfacciarsi con il personale comunale opportunamente individuato.

L'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto:

- un recapito telefonico, un unico numero di FAX ed un'unica casella e-mail a disposizione della Civica Amministrazione per le comunicazioni attinenti al servizio in oggetto.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica che possa intervenire nella gestione organizzativa. In particolare, in caso di modifica al proprio team di lavoro, l'Aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione atta a provare che il punteggio tecnico attribuito all'elemento "**Adeguatezza del team di lavoro**" è pari o superiore al valore attribuito in sede di gara.

Art. 6 - ONERI E OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione si impegna a:

- confrontarsi con l'aggiudicatario, ogniqualvolta si renda necessario, in merito allo sviluppo delle attività, al fine di indirizzare correttamente l'esecuzione dello studio ed identificare prontamente possibili criticità;
- facilitare i contatti fra l'Aggiudicatario ed i Comuni della Città Metropolitana e gli altri Enti coinvolti, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, ai fini della collaborazione allo Studio, della condivisione di documenti e dello svolgimento di riunioni tecniche e di coordinamento;

Art. 7 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati relativi al servizio commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Aggiudicatario, resteranno di proprietà piena e assoluta del Committente, il quale potrà a suo insindacabile giudizio, utilizzarlo per le finalità del Progetto GE 1.1.1-G - "Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico" (PON METRO) e per ulteriori scopi istituzionali del Committente; potrà inoltre introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dall'Aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Aggiudicatario medesimo.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi elaborato o parte di esso oggetto del presente servizio, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Aggiudicatario stesso.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.

La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'Aggiudicatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'Aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente servizio.

L'Aggiudicatario s'impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal Comune e di sua esclusiva proprietà, ivi compresi i documenti contenenti la metodologia di riferimento.

Art. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

La Civica Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del servizio rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale attraverso il proprio personale, ed in particolare attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto e suoi eventuali assistenti.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento del valore contrattuale per l'espletamento dell'incarico conferito.

Alla consegna degli elaborati previsti, la Civica Amministrazione verificherà la completezza e la qualità degli stessi. La mancanza o carenza di uno o più contenuti sarà comunicata all'aggiudicatario, che dovrà integrare gli elaborati; si applicano in ogni caso le penali previste al successivo art. 10.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora la consegna degli elaborati previsti si protraesse oltre i termini stabiliti (sette mesi oppure eventuali tempistiche migliorative offerte dall'Aggiudicatario per la consegna di tutti gli elaborati finali, tempistiche indicate dall'Aggiudicatario nella propria offerta per gli elaborati intermedi), sarà applicata una penale dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, qualora non tempestivamente segnalato e adeguatamente motivato al Committente.

La consegna dell'elaborato deve intendersi completa di tutti i contenuti previsti nel Capitolato Tecnico nonché di quelli aggiuntivi eventualmente offerti dall'aggiudicatario.

Il totale delle penali non potrà superare il 10% del valore del contratto.

Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, dall'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall'importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità che lo stesso viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

In caso di ritardi nella consegna dei elaborati per cause non dipendenti dall'Aggiudicatario, non verrà applicata alcuna penale; in tal caso le cause del ritardo dovranno chiaramente risultare da una dettagliata relazione dell'Aggiudicatario, che dovrà essere approvata o meno dall'Amministrazione.

Art. 11 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui a presente Capitolato Speciale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio e previamente comunicata all'aggiudicatario, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 12 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

All'ultimazione dell'esecuzione del contratto, previa verifica circa le prestazioni erogate dall'Aggiudicatario, il Comune rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 102 del Decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 13 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Aggiudicatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art.1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività , nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- d) qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo delle penali applicate superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ciò costituendo grave inadempimento;
- e) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
- f) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
- g) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 letter b) e c) siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- h) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato.

Trova applicazione il disposto dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Aggiudicatario stesso.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

Art. 14 - SUBAPPALTO

L'operatore economico partecipante deve dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intende eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 4 del D.Lgs n°50/2016.

E' ammesso il subappalto con le forme e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

Il corrispettivo per il servizio verrà corrisposto in due tranches:

- Un primo pagamento, pari al 40% del valore complessivo del contratto, alla consegna dell'elaborato intermedio (nel caso il concorrente ne preveda uno solo nella propria offerta), oppure alla consegna della metà + 1 degli elaborati intermedi (nel caso il concorrente ne preveda più di uno nella propria offerta);
- Il restante 60% del valore complessivo del contratto alla conclusione, con positiva accettazione da parte del Committente, di tutte le attività previste.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa - Partita IVA 00856930102, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: 94QJC5. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva,

imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti;
- all'attestazione di regolare esecuzione.

L'irregolarità contributiva rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore (sempre che non ricorrano i casi previsti dal comma 13 art.105 D.lgs 50/2016), ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabili di eventuali ritardi nell'emissione dell'attestazione di regolarità contributiva da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30, comma 5 del DPR 50/2016, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata all'Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

Art. 18 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 19 - DUVRI

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza **da interferenze**.

Art. 20 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato Speciale, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, ad eccezione dell'IVA che è a carico del Comune di Genova.

Art. 22 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, valgono, in quanto compatibili, le norme del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.